

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/127 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2021

che stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 52,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione ⁽³⁾ contenente disposizioni sui controlli fitosanitari e sulle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Bielorussia e della Cina era applicabile fino al 30 giugno 2020. Tali norme si applicavano in aggiunta a quelle del regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione ⁽⁴⁾ relative ai controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno.
- (2) Dai controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 è emerso che la marcatura del materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Bielorussia e della Cina non era sempre conforme al regolamento (UE) 2016/2031. Inoltre, dai controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri sulla base delle loro valutazioni dei rischi, registrati in TRACES e precedentemente nel sistema web EUROPHYT-Interceptions, è emerso che la marcatura del materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari dell'India non era sempre conforme al regolamento summenzionato.
- (3) Le mancate conformità constatate dagli Stati membri dimostrano che esiste un rischio di introduzione di organismi nocivi vivi con il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti provenienti da questi tre paesi di origine, ossia Bielorussia, Cina e India, e che tali prodotti dovrebbero essere sottoposti a controlli specifici.
- (4) Al fine di evitare le conseguenze derivanti da una tale mancata conformità in futuro, è opportuno adottare misure in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di determinati prodotti originari della Bielorussia, della Cina e dell'India.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione, del 10 agosto 2018, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni paesi terzi (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 54).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 99).

